

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO  
(Consiglio di Istituto - delibera n. 80 del 02/11/2023)**

**Art.1 - Diritti degli alunni**

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione e la possibilità di formulare richieste. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulla definizione degli obiettivi didattici e sui criteri di valutazione. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Le attività didattiche curricolari e le attività integrative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

**Art.2 - Norme di comportamento degli alunni**

***Responsabilità e vigilanza***

Nell'ambito dell'istituto scolastico e nel corso di tutte le attività didattiche che si svolgono anche al di fuori di tale ambito, gli alunni sono sotto la diretta responsabilità dei docenti. Concorrono alla sorveglianza i collaboratori scolastici (bidelli). Gli alunni sono tenuti a collaborare con il personale non sottraendosi alla vigilanza e a rispettare tutto il personale.

***Rispetto dell'ambiente e dei beni scolastici***

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato e improntato al massimo rispetto dell'ambiente scolastico, dei beni di uso comune e dei materiali dei compagni.

E' compito dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalare eventuali comportamenti scorretti, ai fini delle relative sanzioni.

Gli alunni sono tenuti al risarcimento alla scuola per i danni eventualmente provocati, per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche e al risarcimento agli altri alunni o agli operatori scolastici danneggiati nei propri averi.

***Ingresso a scuola***

Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, al suono della prima campana e raggiungono disciplinatamente le proprie aule, dove li attendono gli insegnanti della prima ora. L'inizio delle lezioni avviene al suono della seconda campana.

### **Uscita**

Al termine delle lezioni ogni classe lascia la propria aula accompagnata dall'insegnante dell'ultima ora di lezione.

In nessun caso l'alunno si deve allontanare dalla classe e dalle altre aree in cui si svolgono le attività senza la necessaria autorizzazione dell'insegnante che deve tenere in considerazione nell'autorizzare l'uscita le esigenze e il benessere dell'alunno.

### **Assenze, ritardi, uscite anticipate**

Le assenze devono essere sempre giustificate dalla famiglia per iscritto, negli appositi spazi del libretto personale o sul registro elettronico (se la funzione sarà attivata dalla scuola). La giustificazione deve essere presentata al docente della prima ora di lezione, che ne prende nota sul registro di classe. In base alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 15, l'alunno non è più tenuto alla presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola a seguito di assenze per motivi di salute. Ai fini della giustificazione delle assenze le visite di istruzione sono assimilate alle lezioni. Gli alunni sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso e di uscita. Il ritardo deve costituire un fatto eccezionale.

Gli alunni ritardatari devono giustificare il ritardo tramite il libretto al docente presente in classe, che ne prende nota sul registro di classe.

Se l'alunno si presenta senza giustificazione per il ritardo, deve essere ammesso in classe in attesa di comunicazioni con la famiglia e dovrà portare la giustificazione il giorno successivo.

Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per comprovati motivi di salute o di famiglia, su richiesta del genitore o dell'esercente la patria potestà, con l'autorizzazione del docente presente in classe, a ciò delegato, che ne prende nota sul registro; la persona maggiorenne che preleverà l'alunno, diversa dal genitore, dovrà firmare il registro per l'uscita anticipata.

In nessun caso l'alunno può lasciare la scuola da solo prima del termine delle lezioni.

Per il rilascio dei permessi permanenti di entrata e/o di uscita anticipata agli alunni pendolari, il dirigente e i suoi collaboratori valuteranno le richieste secondo i seguenti criteri:

- non può essere concesso alcun permesso di entrata posticipata se non nel limite dei quindici minuti dall'inizio delle lezioni e alcun permesso di uscita anticipata per orari antecedenti di 15 minuti il termine delle lezioni. Il cumulo dei permessi non può superare i 20 minuti giornalieri;
- l'autorizzazione può essere concessa, nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, solo dietro presentazione di formale richiesta firmata dal genitore precisante il mezzo utilizzato, l'ora di partenza dal luogo di provenienza e quella di arrivo, nonché gli orari dei mezzi precedenti e seguenti;
- i nominativi degli alunni ai quali è stato concesso il permesso dovranno essere indicati sul registro di classe e dovranno esserne informati docenti e collaboratori di plesso;
- l'autorizzazione al permesso verrà anche trascritta sul libretto degli alunni

### **Svolgimento dell'intervallo**

L'intervallo, se il tempo lo consente, si svolge all'aperto; in caso di maltempo o in particolari situazioni l'intervallo viene svolto in classe o al piano. Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici a gruppi ed in modo ordinato, ai fini della sicurezza. Al termine dell'intervallo, gli alunni autonomamente ed ordinatamente rientrano nelle proprie aule. Nel corso dell'intervallo gli alunni sono sotto la responsabilità del docente della terza ora di lezione o del docente individuato nel piano di assistenza definito all'inizio dell'anno scolastico.

### **Svolgimento della pausa mensa**

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono accompagnati dagli insegnanti preposti secondo il turno stabilito.

In caso di bel tempo l'intervallo dopo la mensa si svolge all'esterno dell'edificio, in caso di maltempo all'interno. In ogni caso, gli alunni non dovranno accedere al primo piano e non potranno assolutamente uscire dalla scuola. Gli alunni sono sotto la responsabilità dei docenti di turno, anche qualora fossero docenti di classi diverse da quelle frequentate.

### ***Uso dei telefoni cellulari e strumenti elettronici/digitali*** (v. art. 69)

Durante le ore di lezione il cellulare deve essere tenuto spento e ritirato all'interno dello zaino o cartella.

Gli alunni durante le attività didattiche (interne o esterne all'edificio scolastico) non possono utilizzare alcun tipo di strumento/dispositivo elettronico/digitale, né possono con tali strumenti per riprese audio-video di ambienti e persone, collegarsi alla rete internet; possono farlo previa autorizzazione dell'insegnante con motivazione didattica.

Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza l'autorizzazione dell'insegnante saranno oggetto di sanzione disciplinare.

In caso di audio-video riprese acquisite all'interno della scuola o durante le attività didattiche all'esterno senza autorizzazione del docente e degli interessati e diffuse su qualsiasi mezzo si potrà procedere alla denuncia alla Polizia postale.

Il dovere di vigilanza compete ai docenti che provvederanno ad applicare le sanzioni previste (vedi tabella allegata). I collaboratori scolastici che dovessero rilevare l'inadempienza saranno tenuti a comunicarlo al docente o al dirigente scolastico.

In caso di urgenza o gravità le esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno sempre essere soddisfatte mediante l'utilizzo del telefono della scuola.

### ***Divieto di fumare e di bere***

E' fatto assoluto divieto di fumare all'interno dei locali scolastici e negli spazi esterni della scuola, nonché durante le attività svolte all'esterno della scuola (visite di istruzione, uscite sul territorio). E' altresì vietato bere e masticare gomme e caramelle durante le attività didattiche. Borracce e bottiglie non potranno essere poste sul banco ma dovranno essere riposte negli zaini e utilizzate, in caso di necessità, solo durante il cambio dell'ora.

Il dovere di vigilanza compete ai docenti che provvederanno ad applicare le sanzioni previste (vedi tabella allegata). I collaboratori scolastici che dovessero rilevare l'inadempienza saranno tenuti a comunicarlo al docente o al dirigente scolastico.

In qualsiasi caso non è consentito il consumo di bevande a gradazione alcolica.

### ***Uso distributore automatico di bevande e alimenti***

Gli alunni non possono utilizzare distributori automatici di bevande e alimenti.

Gli insegnanti non incaricheranno gli alunni di prelevare per loro bevande ai distributori.

### ***Fotocopie***

Gli alunni non possono accedere alle macchine fotocopiatrici né possono richiedere fotocopie al personale addetto; gli insegnanti che avessero necessità di dotare gli alunni di fotocopie si rivolgeranno ai collaboratori scolastici.

## **Art.3 - Disciplina**

L'istituto individua e punisce quei comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, indica le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. In applicazione della legge n. 169 del 30 ottobre 2008 tutte le mancanze incidono sulla valutazione del comportamento. Le sanzioni non possono influire direttamente o indirettamente sul profitto; sono comminate dopo avere effettuato un'accurata ricostruzione dell'accaduto e dopo aver invitato l'alunno a esporre le proprie ragioni. Possono essere personali e/o collettive e devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale; poiché hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto dell'allievo (degli allievi) con l'istituzione scolastica,

Le sanzioni sono comminate nel rispetto del principio di gradualità, sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni; tengono conto della situazione personale dello studente e del suo comportamento abituale, del contesto in cui si è verificato l'episodio, dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza e di imprudenza dimostrata, del danno o del pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi, della rilevanza degli obblighi violati, della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, del concorso nella infrazione di più alunni fra loro.

In qualsiasi caso i provvedimenti disciplinari devono prevedere un percorso di elaborazione dei fatti accaduti.

L'organo competente può infliggere anche la sanzione di grado inferiore.

Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno; il risarcimento tuttavia, non è alternativo alla sanzione.

#### **Art.4 – Provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Per le infrazioni al Regolamento d'Istituto e per ogni altra violazione delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente, allo studente vengono applicate le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale
- b) richiamo scritto
- c) ammonizione scritta e diffida
- d) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni
- e) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni.

- a) Il **richiamo verbale** è applicato per mancanze lievi: condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione, scorrettezze lievi verso i compagni, i docenti o il personale ATA, disturbo durante le lezioni, mancanza ai doveri di diligenza e di puntualità.
- b) Il **richiamo scritto** consiste nel richiamare lo studente al rispetto delle norme di comportamento. Viene disposto dal docente in servizio nella classe o da qualunque docente rilevi l'infrazione in ambito scolastico anche al di fuori dell'orario di lezione. Si effettua con annotazione sul quaderno personale delle comunicazioni scuola-famiglia dello studente e/o sul registro. Qualora lo studente sia sprovvisto del quaderno personale o si rifiuti di consegnarlo, la circostanza viene annotata sul registro di classe e si provvede a contattare la famiglia. La sanzione del richiamo scritto può essere applicata in tutti i casi di mancanze disciplinari non gravi indicate nel presente regolamento o nella normativa vigente.

Il richiamo scritto può essere rafforzato con l'assegnazione di compiti/esercizi aggiuntivi da svolgere in classe e/o a casa, purché si tratti di consegne utili, formative e verificabili; sono esclusi in ogni caso esercizi ripetitivi, di copiatura, meramente punitivi.

- c) **L'ammonizione scritta** consiste nella comunicazione scritta allo studente e alla sua famiglia di infrazioni reiterate o di particolare gravità alle norme di comportamento. Essa contiene altresì la **diffida** a non commettere ulteriori infrazioni, che comporterebbero necessariamente l'applicazione di sanzioni più gravi. Viene disposta dal Dirigente Scolastico, nei seguenti casi:
  - a. quando lo studente ha già ricevuto richiami scritti, annotati sul registro di classe;
  - b. quando lo studente effettua ripetuti ingressi in ritardo o uscite fuori orario o assenze senza giustificazione;
  - c. quando, per la gravità o la reiterazione dell'infrazione commessa, si ritiene non adeguata o sufficiente la sanzione del richiamo scritto.
- d) **L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni** consiste nel non consentire allo studente la frequenza alle lezioni e la presenza a scuola per il periodo stabilito. L'allontanamento viene disposto dal Consiglio di Classe convocato anche in seduta straordinaria, con la sola componente dei docenti, reso esecutivo dal dirigente scolastico e comunicato in forma scritta alla famiglia. Lo studente deve essere sentito a sua giustificazione. Viene applicato in ogni caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, quando il Consiglio ritiene inadeguata o insufficiente una sanzione di minore entità, in particolare, nei seguenti casi:
  - o falsificare firme o documenti inerenti l'attività scolastica
  - o portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi
  - o usare il cellulare o di altri dispositivi elettronici/digitali
  - o sporcare intenzionalmente, danneggiare locali, arredi scolastici, oggetti personali dei compagni; rompere suppellettili, attrezzature di aule speciali o laboratori
  - o offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
  - o comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale scolastico o dei compagni
  - o usare un linguaggio non consono all'ambiente scolastico
  - o fumare nei locali scolastici e nelle sue pertinenze esterne

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Il provvedimento di allontanamento dalla scuola può prevedere l'obbligo di frequenza. Il genitore può

chiedere all'organo cui compete la sanzione di convertire la punizione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola in attività di collaborazione dell'alunno ai servizi interni alla scuola.

- e) La sospensione dall'attività didattica con ***allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni*** è di competenza del Consiglio di istituto convocato anche in seduta straordinaria, e resa esecutiva dal dirigente scolastico.

**Risarcimento del danno:** gli alunni sono tenuti al risarcimento dei danni, volontari o colposi causati a persone, agli arredi, alle strutture e alle attrezzature, sia durante il tempo in cui non sono affidati alla vigilanza dei docenti, (prima dell'ingresso – dopo l'uscita) sia durante l'orario scolastico se il docente, pur essendo presente, non ha potuto evitare il fatto. Se il danno è causato volontariamente, si applica anche la sanzione disciplinare. La misura del risarcimento è proporzionale al danno causato ed è stabilita dall'organo competente ad irrogare la sanzione. Non sono imputabili agli alunni i danni alle attrezzature che si verificano durante normali esercitazioni.

**Sospensione dalle visite d'istruzione:** è deliberata dal C.d.C., convocato anche in seduta straordinaria, con la sola componente dei docenti e resa esecutiva dal dirigente scolastico.

### **Art.5 - Organi di disciplina**

**Il docente.** Nel rapporto alunno-docente si realizza fundamentalmente l'azione educativa della scuola; compete dunque al singolo insegnante l'intervento diretto nei confronti dell'alunno in caso di mancanze di lieve/media entità compiute nell'ambiente scolastico e durante le attività extrascolastiche. E' suo compito sequestrare agli alunni oggetti non pertinenti con l'attività didattica e dispositivi elettronici/digitali di cui sia stato fatto uso non consentito. In caso di reiterazione, il cellulare, privo della sim card, o eventuali altri oggetti saranno consegnati al dirigente scolastico o suo delegato, che darà disposizioni per la loro custodia fino alla riconsegna alla famiglia.

**Il consiglio di classe:** interviene nei casi di infrazioni disciplinari più gravi e/o reiterate compiute nell'ambiente scolastico e durante le attività extrascolastiche.

Sono di sua competenza i provvedimenti disciplinari di sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni, eventualmente con obbligo di frequenza.

Può anche deliberare l'esclusione dalle visite didattiche/viaggi di istruzione e concertare con la famiglia, in alternativa al provvedimento previsto dal regolamento o in aggiunta al medesimo, un servizio/attività utile alla comunità scolastica.

Il consiglio di classe può pertanto essere convocato a breve termine, anche in via straordinaria, a seguito di gravi infrazioni disciplinari. Può disporre il risarcimento del danno prodotto a terzi, quando documentabile o quantificabile (soprattutto nei casi di danneggiamento a persone fisiche, oggetti, strutture e attrezzature scolastiche o personali).

**Il consiglio di istituto:** ha competenza come organo di disciplina per le mancanze che richiedono l'irrogazione della sospensione oltre i 15 giorni e l'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione, dopo avere esperito ogni intervento utile per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.

**Il dirigente scolastico:** applica le decisioni del Consiglio di classe e del Consiglio di istituto; è suo compito comunicare all'alunno e alla famiglia le decisioni degli organi di disciplina e restituire alle famiglie gli oggetti presi in consegna a causa di ripetuto uso non consentito.

Può intervenire autonomamente, con le decisioni che ritiene idonee, in situazioni di cui sia diretto spettatore. Qualora gli studenti avessero compiuto scorrettezze o mancanze nei confronti del personale docente /ATA della scuola, compete al Dirigente Scolastico l'intervento diretto sull'alunno, la scelta del provvedimento disciplinare a sua discrezione più idoneo e l'annotazione, per conoscenza, sul registro di classe.

Sono inoltre di competenza del dirigente scolastico i provvedimenti per l'assenza per periodi prolungati senza adeguata giustificazione, per danneggiamenti e/o sottrazione di materiale scolastico che hanno causato danni di lieve entità (inferiore a 50 €), la restituzione o il risarcimento da parte del responsabile in caso di furto scoperto o conclamato.

Il Dirigente Scolastico convoca e presiede il Comitato di Garanzia.

### **Art.6 - Modalità di irrogazione**

I provvedimenti disciplinari sono irrogati a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

Può essere offerta allo studente e alla famiglia la possibilità di convertire la sanzione (la sospensione delle lezioni) con attività socialmente utili e a favore della comunità scolastica, come:

- 1) Riordino arredi scolastici
- 2) Riordino aule e locali vari
- 3) Attività di manutenzione di locali scolastici
- 4) Presenza in Istituto il pomeriggio per attività di studio, con adeguata sorveglianza
- 5) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, dimateriale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto
- 6) Ogni altro servizio utile alla Scuola

#### **Art.7 - Danneggiamenti**

In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale il responsabile accertato (o i responsabili accertati) risarcisce il danno entro 15 gg. dalla richiesta scritta del Dirigente Scolastico, fatti salvi i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Qualora non sia possibile individuare il/i responsabile/i, il Dirigente Scolastico valuta la possibilità di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti della classe ed eventualmente dell'intero Istituto. Il risarcimento del danno richiesto per iscritto e non soddisfatto è considerata mancanza grave di cui all'Art. 4.

In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, ovvero di comportamenti lesivi nei confronti di persone, il Dirigente Scolastico valuterà, caso per caso, la opportunità/necessità di denuncia alle competenti autorità.

In ogni caso, anche in presenza di sanzioni scolastiche, il danneggiato ha diritto di richiedere opportuni risarcimenti al minore e ai suoi tutori attraverso opportune vie.

#### **Art.8 - Comunicazione delle sanzioni**

Le sanzioni scritte vengono stilate in duplice copia, una delle quali è inviata alla famiglia, a mezzo posta elettronica o consegnata a mano, l'altra viene archiviata nel fascicolo personale dello studente. Ogni documento prodotto o presentato dallo studente, dal docente, dal Consiglio di Classe o da chiunque ne abbia interesse, viene allegato nel fascicolo dello studente

#### **Art.9 - Organo di garanzia**

L'Organo di Garanzia viene istituito con delibera del Consiglio di Istituto, è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di due docenti designati dal collegio dei docenti e da due rappresentanti dei genitori, facenti parte del Consiglio di Istituto e designati dal medesimo.

Per ciascuna componente è nominato anche un rappresentante supplente, che subentrerà in caso di assenza o in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) e di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente sanzionato).

Il Comitato di Garanzia resta in carica 2 anni e delibera nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

#### **Art.10 - Funzionamento e compiti del Comitato di garanzia**

Il Comitato di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico in orario non coincidente con le lezioni

Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti. Di ogni seduta viene redatto verbale.

Il segretario verbalizzante viene designato dal Dirigente Scolastico. Il

Comitato di Garanzia deve:

- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina;
- decidere sui ricorsi per l'abrogazione delle sanzioni disciplinari;
- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.
-

**Art.11 - Impugnazioni**

Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso in forma scritta, da parte degli studenti o di chiunque abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno alla Scuola entro 10 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione del provvedimento disciplinare.

Contro le decisioni che prevedono la sospensione dalle attività didattiche superiori ai 3 giorni, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 3 giorni.

Contro le sanzioni disciplinari di sospensione, irrogate dal Consiglio di Classe e contro la violazione del presente regolamento, è ammesso ulteriore ricorso all'Organo di Garanzia regionale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno alla Scuola.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

**Art.12 - Organo regionale di garanzia**

Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore (o da un suo delegato); detta istituzione, formata da 3 Docenti e 3 Genitori eletti nell'ambito Regionale, decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

### TABELLA ESEMPLIFICATIVA

Mancanze	Sanzioni	Organo Competente
Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi Ritardo nella giustificazione di assenze	a. annotazione sul registro di classe b. comunicazione telefonica alla famiglia e accettazione in classe c. comunicazione scritta alla famiglia, con convocazione della stessa da parte del dirigente o del coordinatore della classe	Docente Docente della prima ora di lezione Dirigente o coordinatore C.d.C.
Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio	a. richiamo verbale b. se ripetuta, ammonizione formale sul quaderno personale e sul registro di classe c. convocazione dei genitori	Docente Coordinatore C.d.C. Dirigente Scolastico
Assumere atteggiamenti o comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento delle lezioni	a. richiamo verbale b. se ripetuta, ammonizione formale sul quaderno personale e sul registro di classe c. convocazione dei genitori per un colloquio con il coordinatore di classe ed eventualmente con il Dirigente Scolastico	Docente
Non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica	a. annotazione sul registro personale dell'insegnante e richiesta di svolgimento per la lezione successiva b. avviso alla famiglia con richiesta di collaborazione per eventuale controllo c. convocazione della famiglia	Docente Coordinatore C.d.C. Dirigente Scolastico
Falsificare le firme	a. ammonizione e convocazione della famiglia per un colloquio con il coordinatore di classe o con il Dirigente b. se ripetuta, sospensione per 1 giorno	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'istituto	a. richiamo verbale b. se ripetuta, ammonizione formale sul quaderno personale e sul registro di classe	Docente Coordinatore C.d.C.
Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi	a. richiamo verbale e ritiro immediato del materiale con restituzione al termine delle lezioni b. ammonizione formale sul quaderno personale e sul registro di classe c. in caso di materiali pericolosi, convocazione dei genitori d. se usati in modo pericoloso, sospensione dalle lezioni e/o allontanamento dall'istituzione scolastica da 1 a 3 giorni	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
Usare il cellulare o di altri dispositivi elettronici/digitali: -dispositivo acceso -acquisizione di immagini-suoni-filmati -connessione con il dispositivo - hotspot	a. richiamo verbale b. se reiterata, ritiro immediato e restituzione al termine delle lezioni o ai genitori c. ammonizione formale sul quaderno personale e sul registro di classe d. convocazione dei genitori e. se ripetuto e/o usato in modo lesivo della dignità personale, sospensione dall'attività scolastica da 1 a 5 giorni f. eventuale segnalazione alla Polizia postale	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto	a. richiamo verbale dello studente b. se ripetuta, ammonizione formale sul quaderno personale e sul registro di classe c. convocazione dei genitori	Docente Dirigente Scolastico



<p>Sporcare intenzionalmente, danneggiare locali, arredi scolastici, oggetti personali dei compagni; rompere suppellettili, attrezzature di aule speciali o laboratori</p>	<p>La gradualità della sanzione è commisurata all'entità del danneggiamento. In ogni caso la famiglia è tenuta al pagamento dei danni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. richiamo verbale e ripristino dell'ordine e della pulizia</li> <li>b. se ripetuta, ammonizione formale sul quaderno personale e sul registro di classe</li> <li>c. convocazione dei genitori</li> <li>d. sospensione dall'attività scolastica da 1 a 3 giorni oppure: collaborazione ad attività con finalità sociali</li> <li>e. risarcimento danni; in caso di dolo, si aggiunge alla sanzione</li> </ul>	<p>Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe</p>
<p>Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni; Comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale scolastico o dei compagni</p>	<p>La gradualità della sanzione è commisurata all'entità del fatto commesso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. richiamo verbale</li> <li>b. se reiterata, ammonizione formale sul quaderno personale e sul registro di classe</li> <li>c. convocazione dei genitori</li> <li>d. sospensione dalle visite di istruzione</li> <li>e. sospensione dall'attività scolastica da 1 a 5 giorni oppure: collaborazione ad attività con finalità sociali</li> </ul>	<p>Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe</p>
<p>Usare un linguaggio non consono all'ambiente scolastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. richiamo verbale</li> <li>b. se ripetuta, ammonizione formale sul quaderno personale e sul registro di classe</li> <li>c. sospensione dall'attività scolastica da 1 a 3 giorni</li> </ul>	<p>Docente Dirigente Scolastico</p>
<p>Fumare nei locali scolastici e nelle sue pertinenze esterne</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. segnalazione ai genitori con applicazione della sanzione amministrativa, intervento mirato della scuola e della famiglia</li> <li>b. se ripetuta, sospensione di 1 giorno</li> </ul>	<p>Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico</p>
<p>Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante</p>	<p>Le sanzioni saranno commisurate alla gravità del comportamento</p>	<p>Docente Coordinatore C.d.C. Consiglio di classe Dirigente Scolastico</p>



